

**REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

*SOMMARIO*

**Articolo 1** *(Finalità)*

**Articolo 2** *(Soggetti interessati)*

**Articolo 3** *(Prestazioni e requisiti professionali)*

**Articolo 4** *(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

**Articolo 5** *(Attribuzione degli incarichi)*

**Articolo 6** *(Compatibilità e limiti di impiego)*

**Articolo 7** *(Responsabilità e copertura assicurativa)*

**Articolo 8** *(Formazione professionale e strumentazione)*

**Articolo 9** *(Elenchi dei professionisti interni)*

**Articolo 10** *(Approvazione e proprietà dei progetti)*

**Articolo 11** *(Fondo per la progettazione e l'innovazione)*

**Articolo 12** *(Criteri di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione)*

**Articolo 13** *(Erogazione delle somme)*

**Articolo 14** *(Coefficienti di riduzione)*

**Articolo 15** *(Liquidazione dell'incentivo professionale)*

**Articolo 16** *(Correlazione tra incentivi professionali e retribuzione di risultato)*

**Articolo 17** *(Applicazione)*

**Articolo 18** *(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

**Articolo 19** *(Entrata in vigore e disapplicazioni)*

# REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI

## Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito
  - all'affidamento di prestazioni professionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, nell'ambito del personale dipendente della Regione Umbria – Giunta regionale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di opere e lavori pubblici;
  - all'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dai commi da *7 bis* a *7 quater* dello stesso articolo 93, regolando altresì le modalità di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si intendono per opere e lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, - definite dall'articolo 3, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 - con esclusione delle attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, affidate dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1 dello stesso Decreto legislativo.

## Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all'articolo 15 della l.r. 3/2010, per le prestazioni professionali inerenti la realizzazione di opere e di lavori pubblici;
  - b) gli incaricati delle prestazioni professionali relative alla realizzazione di opere e lavori pubblici. Per incaricati delle prestazioni professionali devono intendersi:
    - i tecnici che assumono la responsabilità della progettazione e che firmano i relativi elaborati;
    - i tecnici incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
    - i tecnici incaricati della direzione lavori;
    - i tecnici incaricati del collaudo ivi compresi quelli incaricati del collaudo statico;
  - c) i collaboratori di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali, inclusi i tecnici incaricati delle verifiche progettuali, a supporto del responsabile del procedimento:
    - i tecnici che redigono, su disposizione dei tecnici di cui alla lett. b), elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc.;
    - giuridici, amministrativi, economico/finanziari che svolgono compiti strettamente collegati all'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo.
2. Ai sensi dell'articolo 13*bis*, comma 7*ter* della Legge n. 114/2014 gli incarichi di cui al comma 1 affidati a personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

---

### REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale

# **REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

## **Articolo 3**

*(Prestazioni e requisiti professionali)*

1. Le prestazioni professionali di cui al presente regolamento sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché quelle inerenti l'esercizio dell'attività professionale.
2. I requisiti professionali necessari per l'applicazione del presente regolamento sono quelli di seguito indicati con riferimento alle singole figure:
  - il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), è un dipendente regionale di profilo tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Le funzioni attribuite al Responsabile del procedimento non si configurano come funzioni dirigenziali e pertanto non costituiscono svolgimento di mansioni superiori qualora conferite a personale non appartenente alla qualifica dirigenziale;
  - il professionista interno - incaricato delle funzioni di cui all'articolo 2, lett. b) - è un dipendente regionale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
  - i collaboratori - incaricati delle funzioni di cui all'articolo 2, lett. c) - sono dipendenti regionali di volta in volta nominati, essendo in possesso di requisiti correlati alle esigenze riferite alla specifica prestazione.
3. I dipendenti regionali abilitati all'esercizio della professione sottoscrivono i progetti redatti dalle strutture competenti della Regione. Tali progetti possono essere, altresì, sottoscritti da dipendenti non abilitati a condizione che:
  - il progetto non esuli dalle competenze previste dagli ordinamenti professionali;
  - il dipendente sia in servizio presso la pubblica amministrazione da almeno 5 anni;
  - il dipendente sia inquadrato in un profilo professionale tecnico ed abbia svolto o collaborato all'attività di progettazione.

## **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti regionali chiamati ad espletare le prestazioni professionali sono individuati dal Responsabile del procedimento, tra quelli inseriti negli elenchi di cui all'articolo 9.
2. Nella scelta si deve comunque tener conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

# REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI

## Articolo 5

*(Attribuzione degli incarichi)*

1. Il Direttore regionale competente, su proposta del Dirigente del/i Servizio/Servizi interessato/i alla realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico, nomina con propria determinazione il Responsabile del procedimento. Il Direttore, sulla base delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire evidenziate dal Responsabile del procedimento, provvede alla nomina di tutte le figure professionali necessarie, nonché dei collaboratori dello stesso e di eventuali altri collaboratori come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c).
2. Nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e tenuto conto dei carichi di lavoro e dell'esigenza di rotazione degli incarichi, nella determinazione di cui al comma 1 sono precisate:
  - a) le prestazioni professionali richieste;
  - b) il/i professionista/i interno/i incaricato/i o esterni all'Amministrazione sulla base delle professionalità occorrenti;
  - c) i collaboratori;
  - d) le percentuali di ripartizione della quota incentivante come individuate negli articoli 11 e 12;
  - e) i tempi assegnati per lo svolgimento della prestazione professionale, definiti in apposito cronoprogramma approvato con la determinazione di cui al comma 1 o con successivo atto direttoriale.
3. Qualora il Servizio competente alla realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico intenda utilizzare personale assegnato ad altro Servizio o dipendente di altro Ente, il Direttore regionale competente, su proposta del soggetto individuato come Responsabile del procedimento, deve acquisire il necessario nulla-osta dal Direttore regionale al quale è collegato il Servizio di appartenenza del dipendente individuato o dall'Ente di appartenenza del medesimo.

## Articolo 6

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I componenti i gruppi per la realizzazione di opere e lavori pubblici possono partecipare, anche contemporaneamente, alla elaborazione di più progetti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. La partecipazione al gruppo per la realizzazione di opere e lavori pubblici è condizionata alla effettiva possibilità, accertata dal Dirigente responsabile della struttura di appartenenza o, per i Dirigenti, dal Direttore, di conciliare le prestazioni professionali di cui al presente regolamento con la normale attività di competenza, senza dare luogo a lavoro straordinario.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7<sup>ter</sup> del D.Lgs. n. 163/2006 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni

# **REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni. La differenza non ripartita costituisce economia di spesa.

4. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi professionali conferiti, ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 163/2006, da altre amministrazioni al personale regionale e ai relativi incentivi erogati.
5. Le varianti, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, sono compensate con le aliquote del progetto esecutivo.

## **Articolo 7**

*(Responsabilità e copertura assicurativa)*

1. L'Amministrazione regionale provvede alla stipulazione di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso i terzi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, i quali firmano i relativi atti e si assumono le relative responsabilità.
2. I necessari stanziamenti sono assunti all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro pubblico da realizzare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il Direttore regionale competente comunica alla apposita struttura i nominativi dei dipendenti per i quali occorre stipulare le polizze.

## **Articolo 8**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. L'Amministrazione regionale:
  - a) promuove l'aggiornamento dei soggetti dipendenti regionali di cui all'articolo 2 nell'ambito del piano di formazione del personale regionale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi ed arredi relativi; garantisce la dotazione di adeguate e nuove strumentazioni professionali, mezzi operativi computerizzati con relativi programmi e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

# REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI

## Articolo 9

*(Elenchi delle professionalità interne)*

1. A supporto dell'attività del Responsabile del procedimento, in relazione alle caratteristiche dell'intervento da attuare sono costituiti, presso la Direzione competente in materia di gestione e amministrazione del personale, specifici elenchi contenenti i nominativi del personale di ruolo con profilo professionale adeguato alle prestazioni di cui all'articolo 2, in servizio presso l'Amministrazione regionale.
2. I dipendenti regionali di cui al comma 1 sono inseriti a richiesta nei predetti elenchi, allegando a tal fine il curriculum comprovante l'attitudine e/o l'esperienza eventualmente acquisita nello svolgimento di attività inerenti opere e lavori pubblici.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 sono costituiti con determinazione del Direttore competente in materia di gestione e amministrazione del personale e depositati presso la Direzione stessa ove è disponibile per la consultazione. Semestralmente, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, la Direzione anzidetta provvede all'aggiornamento formale dell'elenco.

## Articolo 10

*(Approvazione e proprietà dei progetti)*

1. I progetti per la realizzazione di opere e lavori pubblici sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

## Articolo 11

*(Fondo per la progettazione e l'innovazione)*

1. Tenuto conto degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli opere/lavori negli stati di previsione della spesa del Bilancio regionale (cui sono correlati specifici capitoli di spesa) è istituito *il Fondo per la progettazione e l'innovazione*, nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi professionali nella misura stabilita al successivo comma 3. Tali risorse confluiscono nella parte variabile del fondo oggetto della contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1.4.1999.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel Fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, comprensivi degli oneri non soggetti a ribasso, di un'opera o di un lavoro pubblico.
3. Il *Fondo per la progettazione e l'innovazione* è destinato:

**REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

- a) per un ammontare pari all'80%, ai soggetti di cui all'articolo 2 e ripartito secondo i criteri di cui al successivo articolo 12;
- b) per un ammontare pari al 20%, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. Sulle somme di cui al comma 3 lett. a), ricomprese all'interno del 2%, sono accantonate e rese indisponibili quelle per oneri fiscali (IRAP).
5. Gli incentivi professionali sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
6. L'importo percentuale di cui al comma 3, lett. a) è attribuito in modo da tener conto dell'entità dell'opera da realizzare ed in relazione al grado di complessità determinato con le modalità di cui ai commi seguenti.
7. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) **parametro di entità (PE)**, compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

<i>Classi di importo a base di gara (in Euro)</i>		<i>PE</i>
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.001,00	1.000.000,00	0,95
1.000.001,00	2.000.000,00	0,90
2.000.001,00	5.000.000,00	0,85
5.000.001,00		0,80

b) **parametro di complessità (PC)**, compreso tra 1,25 e 0,90, secondo i seguenti livelli:

	<i>Descrizione complessità</i>	<i>PC</i>
1	Opere o lavori che contengono 4 o più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera I), del DPR 207/2010 ovvero opere che comportano procedure espropriative complesse	1,25
2	Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera I), del DPR 207/2010	1,20
3	Opere e lavori non compresi nei casi 1 e 2 della presente tabella	1,00
4	Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del D.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del DPR 207/2010	0,90

# REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI

8. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:  
$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare.}$$
9. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.
10. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.
11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti derivanti da errori di progettazione ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lett. e) non comportano aumento della quota di fondo.

## Articolo 12

*(Criteri di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi professionali sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato, ecc.);
  - rispetto dei tempi e dei costi preventivati nel quadro economico del progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera o lavoro pubblico.
2. La Tabella 1 indica la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

## Articolo 13

*(Erogazione delle somme)*

1. È esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo.
2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti è necessario l'accertamento positivo del Dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del DPR n. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.



## **REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
5. Nel caso di cui al comma 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economia.

### **Articolo 14**

*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un'opera o un lavoro pubblico venga affidata parte al personale interno all'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le risorse verranno definite stralciando le voci delle prestazioni affidate all'esterno nelle percentuali previste nella Tabella 1 allegata al presente regolamento. Le somme relative alle suddette prestazioni costituiscono economie.

### **Articolo 15**

*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il Direttore regionale competente, nell'atto in cui nomina i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) e c) stabilisce - su proposta del soggetto individuato come Responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di opere e lavori pubblici.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento propone al Dirigente regionale competente alla realizzazione dell'opera, l'adozione del relativo atto con riferimento a ciascuna fase di liquidazione. In particolare:
  - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di progettazione:

## **REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

1. il Responsabile del procedimento invia al Dirigente competente una relazione sullo stato della progettazione dell'opera (preliminare, definitivo, esecutivo);
  2. il Dirigente approva e trasmette la relazione al Direttore;
  3. Il Direttore certifica e dà atto
    - della compatibilità dell'incarico con gli obiettivi del Servizio competente alla realizzazione dell'opera, con le attività assegnate ed espletate nonché con l'attività ordinaria;
    - della valutazione positiva del lavoro di progettazione svolto ovvero della presenza di ritardi e/o errori;
  4. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione dando atto dei punti da 1 a 3.
- B) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di affidamento:
1. il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta positivamente il lavoro svolto ovvero la presenza di ritardi e/o errori;
  2. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione, previa validazione del Direttore.
- C) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di esecuzione:
1. il Responsabile del procedimento invia al Dirigente competente la relazione sullo stato di avanzamento dell'opera o lavoro ovvero sullo stato finale, evidenziando eventuali ritardi e/o errori;
  2. il Dirigente valuta positivamente il lavoro svolto ovvero la presenza di ritardi e/o errori, sulla base della documentazione di cui al punto 1, e redige la relazione sullo stato di realizzazione dell'opera, sul rispetto dei costi e dei tempi come preventivati nel quadro economico e nel cronoprogramma del progetto esecutivo e la trasmette al competente Direttore;
  3. Il Direttore valida la relazione autorizzando la relativa liquidazione.
  4. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore alla Direzione competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione
- delle attività assegnate e di quelle espletate nonché della compatibilità con l'attività ordinaria del Servizio competente alla realizzazione dell'opera;
  - della valutazione positiva del lavoro di progettazione svolto;
  - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro pubblico.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente articolo è disposta con riferimento al principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità cui si riferisce l'incentivo in liquidazione, calcolato al netto di quanto già eventualmente corrisposto. Questo importo non può essere superiore a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3.

**REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

6. Il controllo del rispetto del limite di cui all'articolo 6, comma 3 è effettuato dal Servizio competente in amministrazione del personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

**Articolo 16**

*(Correlazione tra incentivi professionali e retribuzione di risultato)*

1. In relazione all'ammontare degli incentivi professionali attribuiti ai sensi del presente regolamento, sono operate le seguenti riduzioni sul premio di produttività/retribuzione di risultato spettante ai soggetti di cui all'articolo 2:

<b>Incentivo professionale</b>	<b>Riduzione della retribuzione di risultato/produttività</b>
Fino a € 3.000,00 euro	Nessuna riduzione
Da € 3.001, 00 a € 15.000,00 euro	In misura proporzionale all'incentivo*
Oltre € 15.000,00 euro	100%

\*(Riduzione=incentivo x produttività/15.001,00).

2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad incrementare il fondo per la contrattazione decentrata del personale regionale appartenente alle categorie professionali.

**Articolo 17**

*(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica alle opere e lavori pubblici per i quali il bando o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che assumono incarichi conferiti dalla Regione Umbria – Giunta regionale ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. n. 163/2006.
3. Qualora un altro soggetto aggiudicatore affidi prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006 e della l.r. 3/2010, a personale dipendente della Regione Umbria in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, gli incentivi sono a carico del soggetto aggiudicatore stesso sulla base della disciplina ivi applicata.

# **REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

4. Per l'espletamento dell'incarico di cui al comma 3, il dipendente regionale interessato trasmette alla struttura competente in materia di amministrazione del personale il documento di conferimento dell'incarico o relativa autocertificazione, corredato di nulla-osta del Responsabile del Servizio di appartenenza ai fini della verifica di eventuali incompatibilità del predetto incarico con le funzioni ivi svolte e del necessario coordinamento con le esigenze organizzative e funzionali dello stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, le somme derivanti dalla decurtazione del compenso dovuto ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione Umbria sono introitate nel Bilancio regionale a titolo di risparmio e alimentano il corrispondente fondo per la contrattazione decentrata del personale regionale.

## **Articolo 18**

*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla disciplina di cui alla DGR n. 278/2011.
2. Le attività compiute dal 19 agosto 2014 fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono assoggettate ai principi dettati dalla Legge n. 114/2014. Pertanto, la quota di incentivo accantonata resta definita e liquidata con i criteri di cui alla DGR n. 278/2011, decurtando del 20% gli importi originariamente accantonati. Il restante 20% va ad alimentare il fondo di cui all'articolo 11.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicate previa specifica attestazione del Dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico concernente l'indicazione del periodo di svolgimento delle attività che danno titolo alla corresponsione degli incentivi.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13bis, comma 7ter della Legge n. 114/2014, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi professionali per le prestazioni di cui all'articolo 90 del D.lgs. n. 163/2006 si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

## **Articolo 19**

*(Entrata in vigore e disapplicazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di adozione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disapplicate la precedente disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 278 e tutte le norme regolamentari incompatibili.

---

### **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE**

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale

**REGOLAMENTO PER LA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E PER LA CORRESPONSIONE DEI RELATIVI INCENTIVI ECONOMICI**

Tabella 1

Compiti	Progetto Preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo o varianti in corso d'opera	Fase di affidamento dei lavori	Fase di esecuzione dei lavori	Totale
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Fino al 1,00%	Fino al 1,00%	Fino al 2,00%	Fino al 1,00%	Fino al 5,00%	Fino al 10,00%
<b>Tecnici Progettisti</b>	Fino al 5,50%	Fino al 11,00%	Fino al 18,50%			Fino al 35,00%
<b>Direzione Lavori</b>					Fino al 19,00%	Fino al 19,00%
<b>Coordinatore della Sicurezza</b>			Fino al 3,00%		Fino al 5,00%	Fino al 8,00%
<b>Collaudo *</b>					Fino al 6,00%	Fino al 6,00%
<b>Collaboratori Tecnici</b>	Fino al 7,00%			Fino al 0,50%	Fino al 4,50%	Fino al 12,00%
<b>Collaboratori Tecnici incaricati delle verifiche progettuali</b>	Fino al 5,00%					Fino al 5%
<b>Attività giuridica/amministrativa</b>	Fino al 0,35 %	Fino al 0,35%	Fino al 0,80 %	Fino al 2,00 %	Fino al 1,50 %	Fino al 5,00 %
<b>TOTALE</b>						<b>Fino al 100,00%</b>
<p><i>* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 6,00% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico nominato al di fuori della commissione per carenza, nei componenti stessi la commissione, dei requisiti per poter svolgere il collaudo statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</i></p>						

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE**

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale